

VERBALE del 15/03/2021ASSEMBLEA DEI SOCIASSOCIAZIONE "LARGO ALLA MUSICA"**Verbale di Assemblea Ordinaria del 15/03/2021**

L'anno 2021, il giorno 15, del mese di Marzo, alle ore 20:00, presso la sede istituzionale dell'Associazione "Largo Alla Musica" (d'ora in avanti l'Associazione), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Sig.ra Di Costanzo Maria, verbalizza la Sig.ra D'Ambrosio Olimpia.

Il Presidente, costata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione inviata a tutti gli associati, così come previsto dallo Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo;
- che sono presenti n. 15 soci su n. 20 soci iscritti in regola col versamento della quota associativa;
- che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità della riunione;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;
- che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto sociale alla Riforma del Terzo Settore

Il/La Presidente informa i presenti che è opportuno procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla cosiddetta "Riforma del Terzo Settore" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – cd. "Codice del Terzo Settore", come integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

La modifica si rende fondamentale per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), e successivamente transitare, una volta che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sarà istituito ed operativo, in automatico nell'apposita sezione di esso dedicato alle APS.

Il Presidente illustra a questo punto i motivi per i quali l'Associazione abbia convenienza a modificare lo Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore, assumendo la qualifica di APS e di Ente del Terzo Settore (ETS).

Il/La Presidente dà atto che la bozza del nuovo Statuto è stato già trasmesso agli intervenuti e che lo stesso è stato già visionato ed approvato senza riserve dal Consiglio Direttivo.

Si procede nuovamente alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) dello Statuto nella sua integrità e all'unanimità delibera:

- a) di **approvare il nuovo Statuto sociale**, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di **dare ampio mandato al Presidente** (o altro componente del Consiglio Direttivo) di compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto ed ogni ulteriore atto utile consequenziale;
- c) di **dare ampio mandato al Presidente** (o altro componente del Consiglio Direttivo) di presentare il nuovo Statuto presso l'Ufficio regionale incaricato della gestione del Registro delle APS, presso l'Agenzia delle Entrate e presso qualsiasi altro Ente dovesse ritenere opportuno, per l'iscrizione nei registri tenuti dagli stessi.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, viene dichiarata sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Olimpia D'Ambrosio

Il Presidente

Maria Di Costanzo

Direzione Provinciale Territoriale
 Ufficio Territoriale di Napoli

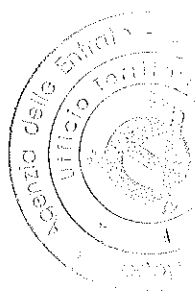
REGISTRATO AL N. <u>1614-3</u>	
MOD. 71/M add. <u>22-3-2021</u>	Data versam. <u>1/</u>
TOTALE VERSATO € <u>11</u>	

IL DIRETTORE

L. C. FONDABILI

B. V. V. V.

[Handwritten signature]



STATUTO
“LARGO ALLA MUSICA APS”
Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore

Art. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “Largo Alla Musica APS”, assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, di attività a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'Associazione è la diffusione della cultura artistica e musicale, promuovendo iniziative di educazione ed animazione musicale, dirette a sviluppare, principalmente nell'ambito del territorio locale, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste nell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

a) attuazione di rassegne culturali musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio d'appartenenza;

b) istituzione di una scuola artistico-musicale, per l'istruzione, in particolare, di giovani allievi, per divulgare la conoscenza della musica e creare momenti di ritrovo e aggregazione;

c) partecipazione a concorsi musicali e canori;

d) attuazione di iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale;

e) istituzione e gestione di corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica (corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani);

f) promozione di culturali con altre Associazioni ed Enti del Terzo Settore aventi oggetto analogo;

g) predisposizione di un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, al fine di offrire un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica della musica;

h) distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale;

i) promozione e organizzazione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, mostre, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, folk, rock, jazz, leggera, classica e lirica;

j) organizzazione e gestione di corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche e video, convegni, conferenze, seminari, stage, mostre, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;

k) produzione di registrazioni radiotelevisive e/o discografiche audio-video e di materiale editoriale;

l) organizzazione di manifestazioni e corsi musicali per gli anziani e per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore operanti nella sfera dell'emarginazione sociale, del disadattamento sociale e dell'handicap (avvalendosi di discipline come, a titolo di esempio, la Musicoterapia);

m) attivazione di iniziative socio-culturali per il recupero ed il mantenimento delle tradizioni del territorio;

n) promozione ed organizzazione di Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;

o) stipula di Convenzioni o collaborazioni comunque denominate con Enti pubblici e privati;

p) promozione di formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici;

q) organizzazione della partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;

r) gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;

s) offerta di un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche, videoteche;

t) avvio di ricerche di storia locale, promozione di musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;

u) promozione della partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i Soci;

v) ingaggio, assunzione e/o scritturazione di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarî;

w) svolgimento di qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio la prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, finanziamenti, abbinamenti pubblicitari, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, etc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere

x) divulgazione delle iniziative e dei progetti dell'Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, utilizzando diversi strumenti comunicativi (web, attività editoriale, stampa locale, etc);

y) gestione di servizi di interesse pubblico su incarico di Enti pubblici o privati utilizzando ogni ricavato per lo sviluppo delle iniziative e delle finalità dell'Associazione;

z) gestione ai fini della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, in coerenza con le attività statutarie dell'Associazione, finalizzati alla utilità e fruibilità da parte dei cittadini, in particolare dalle nuove generazioni e dalle persone socialmente svantaggiate;

aa) promozione dell'acquisizione delle competenze chiave e del raggiungimento del successo formativo degli alunni e degli studenti, nonché al contrasto dell'abbandono scolastico, del bullismo e di tutte le forme che rappresentano un limite all'autodeterminazione dell'individuo ed in particolare dei giovani.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutarî. L'Associazione potrà altresì compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali (libri e testi di ogni genere nonché pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche), correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle anzidette finalità e partecipare ad altre Associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di Associazioni analoghe.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6

(Ammissione)

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 90 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa non è trasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Art. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Esso governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal consiglio direttivo.

Art. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'Art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.